



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0005093 P-4.22.25
del 29/04/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009. COM (2016) 157 - Pacchetto sull'economia circolare. Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della osservazioni del Ministero delle Politiche Agricole.

Con riferimento alla richiesta di relazione sulla Proposta di Regolamento indicata in oggetto, inviata in data 1 aprile 2016 al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente, essendo decorso il termine di 20 giorni previsto dall'art. 6, comma 4 della legge 234 del 2012 entro il quale questo Dipartimento avrebbe dovuto ricevere il predetto contributo, si trasmettono le osservazioni elaborate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in qualità di amministrazione interessata, in merito al medesimo progetto di atto legislativo.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE
EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE
PARLAMENTARI E CORTE DI
GIUSTIZIA UE

Largo Chigi 19 - 00187
ROMA

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/209 e (CE) n. 1107/2009 - Relazione illustrativa.

Si fa riferimento alla nota del 01 aprile 2016 con la quale codesta Presidenza chiede una relazione in merito al pacchetto sull'economia circolare - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/209 e (CE) n. 1107/2009.

Al riguardo, si inviano le seguenti osservazioni.

La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/209 e (CE) n. 1107/2009, ha come obiettivo quello di ottenere una normativa-quadro per tutte quelle categorie di fertilizzanti che non sono ancora ricomprese in una regolamentazione europea e che oggi sono disciplinate solo da alcuni Paesi membri, nonché garantire un maggiore coordinamento con le altre norme comunitarie (Reach, sottoprodotti di origine animale, rifiuti, etichettatura di pericolo).

La proposta di Regolamento abrogherà il regolamento attualmente vigente sui concimi (Regolamento (CE) 2003/2003) e autorizzerà i concimi già armonizzati a rimanere sul mercato a condizione che siano rispettate le nuove prescrizioni di sicurezza e qualità.

L'Italia è uno di quei Paesi membri ad aver disciplinato (prima con la legge 478/84 e attualmente con il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che ha abrogato il D.Lgs. 217/2010) un grande numero di tipologie di fertilizzanti quali concimi organici, organo-minerali, ammendanti, correttivi, substrati di coltivazione, prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti, sul suolo e sulla pianta.

L'organizzazione della legge italiana è scaturita dai grandi investimenti, sia da parte dello Stato italiano, in modo particolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sia dall'imprenditoria privata, che hanno finanziato numerosi progetti di ricerca mirati a risolvere il grave problema che affligge l'agricoltura italiana della carenza e della costante riduzione della fertilità organica e biologica dei suoli agrari.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Tali investimenti hanno consentito l'individuazione e la formulazione di prodotti ottenuti dal recupero di biomasse organiche provenienti dai cicli di produzione primaria, sempre nell'attenzione di incrementare il bilancio unico dei suoli e limitarne la perdita di carbon sink. Inoltre tali studi hanno garantito il rispetto del risk assesment nei confronti dei contaminanti (metalli pesanti, agrofarmaci, microrganismi patogeni, ecc) indesiderati, per i quali si è investito molto nella valutazione del potenziale tossicologico legato alla mobilità, traslocazione e biodisponibilità dal fertilizzante, al suolo, ai microrganismi, alla pianta.

Avere un Regolamento che prenda in considerazione tutte le tipologie di fertilizzante che prevede la legislazione italiana è sicuramente migliorativo venendo a fugare rischi di frode a garanzia delle pari opportunità per i produttori dei diversi Paesi dell'Unione Europea.

Il Regolamento, inoltre, affronta il riordino della legislazione europea in materia di fertilizzanti nell'ambito del "pacchetto sull'economia circolare" che incentiva gli Stati membri ad individuare fonti energetiche e materie prime per la produzione di fertilizzanti improntate al riuso a tutela delle fonti non rinnovabili sulle rinnovabili, partendo da materie prime nazionali, con particolar riferimento all'importanza di utilizzare le biomasse, rifiuti organici, sottoprodotti, ecc.,.

Difatti, come descritto nella relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento, la normativa in vigore, evidentemente concepita per i concimi inorganici prodotti da materie prime con caratteristiche qualitative ben precise, non lascia molto spazio ai prodotti fertilizzanti innovativi che si stanno affacciando sul mercato; nuovi prodotti caratterizzati per loro natura da parametri maggiormente variabili, ma con impatti ambientali migliori, che consentono di recuperare biomasse, che altrimenti andrebbero perdute, e di utilizzare meno energia in fase di produzione con minori emissioni di CO₂.

In via generale, si condivide l'obiettivo della proposta di migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti fertilizzanti, anche al fine di mettere a disposizione delle imprese agricole una varietà ampia di prodotti fertilizzanti dalle comprovate caratteristiche qualitative e di sicurezza ambientale e sanitaria.

E' importante segnalare che anche nella disciplina dei fertilizzanti, debbano essere considerate prioritarie le esigenze di tutela ambientale e sanitaria, a salvaguardia dell'imprenditore agricolo e della qualità e sicurezza delle produzioni agricole, con specifico riferimento a quelle agroalimentari.

Anche se molte richieste avanzate dall'Italia nel corso della discussione della stesura del Regolamento sono state accolte, quali l'inserimento di due categorie distinte per concimi organo-minerali a base torba e per i Biostimolanti e del Cr esavalente come parametro per la valutazione del risk assesment nei fertilizzanti di origine animale, nella proposta di Regolamento sono presenti alcune criticità che potrebbero compromettere seriamente l'economia delle industrie italiane ed europee.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

A tal proposito, si sottolinea la semplificazione di alcuni parametri ritenuti caratterizzanti la qualità del concime rispetto a quanto previsto dalla legislazione italiana. In particolare non viene preso in considerazione il grado di stabilità e maturazione della frazione organica (grado e tasso di umificazione, potere mineralizzante, lenta cessione, ecc). E' opportuno sottolineare che, nel caso di prodotti ottenuti dal recupero di biomasse organiche di rifiuto o di scarto, è di grande importanza la stabilità della frazione organica, specie nei paesi a clima mediterraneo, ove una mancanza di idoneità della frazione organica, se poco stabilizzata, può andare ad impattare negativamente sul già tanto delicato equilibrio legato alla fertilità organica dei suoli.

Il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, norma che regola in Italia l'immissione in commercio di fertilizzanti, prevede nel caso di inserimento di nuovi prodotti negli allegati al citato decreto, la presentazione di un dossier nel quale venga dimostrata l'efficacia e l'innocuità mediante una sperimentazione ed una valutazione della loro "performance" a livello nazionale. Ciò è particolarmente rilevante nel caso di prodotti a base organica in quanto non sempre vi è una corrispondenza di comportamento in regioni climatiche diverse. In particolare, potrebbero verificarsi problematiche legate ad una eccessiva velocità di mineralizzazione della sostanza organica apportata che si potrebbe tradurre in un incremento di elementi indesiderati nelle falde o in un loro accumulo nel suolo.

Nella proposta di Regolamento la Commissione afferma che gli ostacoli principali alla libera circolazione dei prodotti fertilizzanti non armonizzati derivano da leggi nazionali divergenti, a tal proposito è opportuno far presente che la fertilizzazione dei suoli deve essere programmata in base alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni Paese e che i suoli agrari italiani presentano un contenuto in sostanza organica di circa la metà di quello dei Paesi del nord Europa. Ciò comporta che le pratiche di fertilizzazione organica sono un requisito essenziale purché i requisiti del prodotto da somministrare siano tali da garantire un bilancio umico nel suolo di accumulo e non di innesco di fenomeni erosivi della già esigua quantità di sostanza organica presente. Questo è garantito da formulati ideati e calibrati alle realtà territoriali nazionali. Il richiedere congruità a livello caratterizzativo dei diversi formulati in libera circolazione non deve essere valutato come un ostacolo alla libera circolazione delle merci, ma semplicemente una garanzia della sostenibilità della risorsa primaria suolo nelle differenti realtà climatiche europee.

Si ritiene opportuno, pertanto, che gli Stati membri, anche in presenza di un Regolamento comune, possano attuare regole più restrittive di accoglienza di alcuni prodotti non ritenuti congrui alla tutela ambientale del Paese di ricezione. Questo anche a tutela dei produttori nazionali che hanno investito ingenti quantità di fondi per sviluppare prodotti ad alto livello tecnologico ed adatti alle situazioni ambientali italiane. Si potrebbe incorrere, inoltre, in una sovra-ricezione di prodotti più a basso costo, ma meno tecnologici con evidente scadimento della qualità della pratica di concimazione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Si auspica, inoltre, che l'attuale legislazione europea in materia di fanghi di depurazione delle acque reflue o trattamento ed utilizzo degli effluenti zootecnici continuino a rimanere il punto di riferimento rispetto ad un loro uso in agricoltura. In tal caso, è opportuno che vengano fornite linee guida sui piani di utilizzazione agronomica a tutela dell'ambiente e del consumatore.

Altro punto critico riscontrato nella proposta di Regolamento, sia per i concimi organo-minerali che per i concimi inorganici, è rappresentato dalla tempistica di riduzione del contenuto in Cd, che da 60 mg/kg previsti inizialmente si passa a 40 dopo tre anni ed a 20 dopo 12 anni. Tale riduzione è eccessivamente restrittiva e non tiene conto dei più recenti studi sul ridotto accumulo di cadmio nel suolo. In considerazione del fatto che il cadmio è presente naturalmente nelle rocce fosfatiche (fosforiti) dei Paesi del Mediterraneo, una delle poche risorse minerarie di fosforo presenti nel mondo da cui dipende il 50% del mercato europeo per la produzione di concimi fosfatici. Si fa presente, inoltre, che il processo di decadmiazione, con le tecnologie attuali, risulta essere economicamente svantaggioso. Si ritiene, pertanto, opportuno proporre di mantenere il limite a 60 mg di Cd/Kg e che tale limite non dovrà cambiare fintantoché non si potrà ricavare il fosforo da fonti alternative o fino a che non verranno sviluppate adeguate procedure di decadmiazione a costi sostenibili. Si evidenzia, inoltre, il rischio che il rispetto di tali limiti restrittivi porti a rilevanti aumenti del prezzo dei concimi minerali.

Nella proposta di Regolamento sono state introdotte alcune limitazioni per il settore dei concimi organici, organo-minerali e ammendanti che, invece, a livello nazionale hanno sempre trovato una loro collocazione nella normativa di riferimento (D.Lgs. 75/2010). Un esempio riguarda la possibilità di utilizzo di importanti matrici organiche di origine fossile (quali la torba, la lignite, ecc...), che in Italia sono sempre state utilizzate nella costituzione dei concimi organici, organo-minerali e ammendanti.

Con il riconoscimento dei biostimolanti nel nuovo Regolamento europeo sarà possibile avere un perimetro normativo per questi prodotti particolarmente innovativi, sia per i microbici, sia per i non microbici. Per quanto riguarda i biostimolanti microbici nel testo del nuovo Regolamento è stata introdotta una lista positiva di microrganismi molto limitante e fin troppo generica. Si ritiene opportuno, pertanto, richiedere l'introduzione di una lista più esaustiva e specificare in modo più circostanziato i nomi delle singole popolazioni di microrganismi utilizzabili come biostimolanti (in gergo tecnico: ceppi) ed affidare la valutazione di introduzione di nuovi microrganismi ad un ente di controllo ufficiale (ad esempio l'ECHA). Infine si ritiene necessario regolamentare più dettagliatamente la possibilità di utilizzare i cosiddetti prodotti Dual Use. Occorrerebbe, infatti, predisporre un documento di orientamento sulla questione che specifichi che le sostanze a duplice uso sono quei componenti di un biostimolante che potenzialmente possono essere associati ad effetti multipli, quale anche la protezione delle piante.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Con riferimento al rapporto tra la disciplina in materia di fertilizzanti e quella in materia di rifiuti, il regolamento non appare sufficientemente chiaro. In particolare, si fa presente come la direttiva quadro in materia di rifiuti distingua i concetti di sostanze agricole naturali impiegate nell'attività agricola, escluse dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, e le nozioni di rifiuto, sottoprodotto e di cessazione della qualifica di rifiuto. Tale distinzione non emerge con chiarezza nel regolamento in cui, anzi, i concetti sembrano impiegati in modo sovrapposto.

L'introduzione di molti nuovi tipi di fertilizzanti, dai concimi organici ed organo minerali ai substrati di coltura, agli ammendanti, ai biostimolanti, permette di immettere sul mercato un'amplissima gamma di prodotti classificati come "CE" senza che siano disponibili i relativi metodi ufficiali d'analisi. I tempi di introduzione di tali norme tecniche, che potrebbero non coincidere con quelli previsti per l'entrata in vigore del regolamento, impongono l'adozione di uno specifico meccanismo transitorio che assicuri sufficienti garanzie per la suddetta verifica, anche a tutela dei profili di responsabilità degli utilizzatori. Pertanto si propone di continuare ad utilizzare le metodiche nazionali, citando eventualmente in etichetta i debiti riferimenti, sino a quando saranno disponibili i metodi ufficiali europei.

Si segnala che gli elenchi delle CMC (Categorie Materiali Costituenti) sono largamente insufficienti e/o incompleti, e che l'inserimento di nuovi CMC richiede procedure complesse con il passaggio attraverso gli "Organismi di valutazione della conformità". E' necessario chiarire nel testo del Regolamento tale procedura.

La proposta di regolamento prevede che alcune sostanze, miscele e microrganismi, comunemente denominati come biostimolanti, possano essere disciplinati nell'ambito della normativa sui fertilizzanti ed esclusi dal campo di applicazione di quella in materia di prodotti fitosanitari. Conseguentemente, l'articolo 46 modifica il regolamento (CE) n.1107/2009. Al riguardo, è necessario assicurare che tale processo non si traduca, di fatto, in un'elusione della normativa in materia di fitosanitari, o in un aumento di rischi sanitari ed ambientali.

Relativamente all'ambito di applicazione del nuovo Regolamento non si fa riferimento al Regolamento sul biologico (Regolamento CE 889/2008), nonostante i due Regolamenti saranno strettamente correlati, si chiede, pertanto che venga inserito nel testo del nuovo Regolamento.

Nel testo del nuovo Regolamento non vengono citati gli additivi tecnologici, come ad esempio gli anti impaccanti, i coloranti. È importante specificare che essi possono essere utilizzati e prevedere una disciplina ad hoc

I limiti di metalli pesanti per i prodotti ammendanti organici, inorganici e substrati di coltivazione dovrebbero essere uniformati, in particolare il limite del nichel per gli ammendanti organici dovrebbe essere alzato da 50 a 100 mg/kg. Poiché è dimostrato che il



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

compost (materia prima per ammendanti organici e substrati) prodotti a partire da materiale vegetale proveniente da terreni acidi può avere valori più elevati di 50 mg/kg.

La proposta di Regolamento prevede che nel caso si miscelino prodotti appartenenti a categorie funzionali diverse, il prodotto risultante debba essere definito PFC7: Miscela fisica di prodotti fertilizzanti. Poiché il substrato di coltivazione contiene, nella maggioranza dei casi, componenti di base (ad es. torba, pomice, ammendante vegetale compostato....) addizionati di fertilizzanti (PFC1) e di prodotti ad azione specifica sul suolo (PFC6), ne consegue che tale substrato verrebbe a perdere la sua identità per divenire una generica "miscela".

Infine, la proposta di Regolamento prevede, per gli operatori economici, fabbricanti, distributori e importatori, un ruolo molto importante nella valutazione e nel mantenimento della conformità dei prodotti fertilizzanti. A tal riguardo si ritiene che vengano predisposte delle linee guida sulla procedure da attuare per la valutazione della conformità

Si richiede di poter individuare un percorso a livello nazionale che possa tenere conto delle prerogative di qualità e di utilizzo, specie nei confronti dei concimi organici da biomasse di recupero, tali da garantire la rispondenza a criteri di qualità ambientale (ad esempio, grado e tasso di umificazione, titoli minimi troppo bassi per alcune categorie, ecc.) e di efficacia agronomica da contestualizzare alle realtà pedoclimatiche mediterranee.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi